Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **Roma - Sabato, 14 gennaio 1933 - Anno XI** **Numero 11**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè in seguito non riuscirebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il loro abbonamento, versando il corrispondente importo nel c/c postale 1/2640, a mezzo dell'apposito modulo allegato alla circolare-avviso ad essi spedita in questi giorni.

AVVISO PER I COMUNI DEL REGNO

Le somme dovute dai Comuni del Regno per gli abbonamenti obbligatori alla "Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti „ nonchè alla "Gazzetta Ufficiale del Regno „ e risultanti dall'estratto conto trasmesso in questi giorni, debbono essere inviate, con ogni sollecitudine, alla Libreria dello Stato - Piazza Verdi - Roma, eseguendone il versamento nel c/c postale 1/2640 a mezzo dell'apposito modulo allegato all'estratto conto.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 dicembre 1932, n. **1734.**

Istituzione, presso il Ministero delle corporazioni, di un Comitato permanente per l'esame delle domande di autorizzazione ad indire mostre, fiere ed esposizioni nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituito presso il Ministero delle corporazioni un Comitato permanente per l'esame delle domande concernenti la organizzazione di mostre, fiere ed esposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 630, ad eccezione delle esposizioni e mostre d'arte, librarie, zootecniche e di carattere strettamente agricolo.

Non sono sottoposte all'esame del Comitato di cui al comma precedente le domande relative ad esposizioni o mostre che debbono aver luogo, senza alcun concorso di produttori metropolitani residenti nel Regno, nelle Colonie od anche nel Regno se hanno, queste ultime, carattere coloniale.

Art. 2.

Il Comitato di cui al precedente articolo, presieduto dal Ministro per le corporazioni, è composto:

a) dal direttore generale della produzione industriale e degli scambi;

b) da un rappresentante di ciascuna delle Confederazioni dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dei trasporti;

c) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, degli affari esteri, delle finanze, delle colonie, delle comunicazioni e dell'agricoltura e delle foreste, nonchè da un rappresentante del Commissariato per il turismo e da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'esportazione.

A presiedere il Comitato il Ministro può delegare il Sottosegretario di Stato per le corporazioni.

Art. 3.

Le mostre, fiere ed esposizioni, salvo quelle eccettuate ai sensi del precedente art. 1, saranno autorizzate, a norma del decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, sentito il Comitato permanente predetto.

Art. 4.

Le domande per la istituzione di mostre, fiere ed esposizioni, per le quali è prescritto il parere del Comitato, a norma della presente legge, corredate del piano finanziario e del programma, debbono essere sottoposte al parere del Comitato tecnico, non meno di quattro mesi prima dell'inizio delle relative manifestazioni.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG — ACERBO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 22 dicembre 1932, n. **1735.**

Riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero dell'educazione nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 16 luglio 1923, n. 1753;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto l'art. 168 del testo unico per l'istruzione elementare approvato col R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
Veduto il R. decreto 13 agosto 1926, n. 1613;
Veduto il R. decreto 15 novembre 1928, n. 2660;
Veduto il R. decreto 29 novembre 1928, n. 2751;
Veduto il R. decreto 12 marzo 1931, n. 261;
Udito il parere del Consiglio di Stato,
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, e col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Corpi consultivi del Ministero dell'educazione nazionale sono i seguenti:

1° il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
2° il Consiglio superiore delle antichità e belle arti;
3° la Consulta per la tutela delle bellezze naturali;
4° la Commissione centrale per le biblioteche;
5° la Commissione per i ricorsi e i procedimenti disciplinari degli insegnanti medi;
6° la Commissione per i ricorsi degli insegnanti elementari.

Del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Art. 2.

Il Consiglio superiore dell'educazione nazionale si pronuncia sugli argomenti attinenti all'insegnamento ed alla cultura, che il Ministro ritenga di sottoporre al suo esame e su tutti quelli per i quali, a norma delle disposizioni vigenti, sia prescritto il suo parere.

Art. 3.

Il Consiglio è composto di cinquantadue membri nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale.

Del Consiglio fa parte, di diritto, il Segretario del Partito Nazionale Fascista, in aggiunta ai membri suddetti.

Art. 4.

Il Consiglio è presieduto dal Ministro o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale.

Il Ministro nomina un vice presidente fra i consiglieri.

Il vice presidente è, di diritto, presidente della Sezione alla quale appartiene.

Art. 5.

Il Consiglio è ripartito in sei Sezioni:

la prima, per l'istruzione superiore, composta di 17 membri;

la seconda, per l'istruzione media classica, scientifica e magistrale, composta di sette membri;

la terza, per l'istruzione media tecnica, composta di sette membri;

la quarta, per l'istruzione elementare, composta di sette membri;

la quinta, per l'istruzione artistica, composta di sette membri;

la sesta, per l'istruzione nautica, composta di sette membri.

Il Ministro nomina il presidente di ciascuna Sezione fra i membri della Sezione stessa, salvo quanto è disposto nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 6.

In seno ad ogni Sezione è costituito, con decreto del Ministro, un Comitato esecutivo composto del presidente della Sezione e di cinque consiglieri per la prima Sezione e di tre per ciascuna delle altre.

Art. 7.

I componenti dei Comitati delle singole sezioni costituiscono il Comitato generale del Consiglio superiore, che è presieduto dal vice presidente del Consiglio stesso.

Art. 8.

Ciascun Comitato esecutivo si pronuncia sulle questioni di competenza della rispettiva Sezione, quando il Ministro, per ragioni di urgenza, le sottoponga al suo esame e sulle materie ad esso deferite dalle disposizioni vigenti.

Il Comitato generale si pronuncia sulle questioni di competenza del Consiglio plenario, quando il Ministro, per ragioni di urgenza, le sottoponga al suo esame e sulle materie ad esso deferite dalle disposizioni vigenti.

Art. 9.

I componenti della prima Sezione sono prescelti:

a) in numero di dodici fra i professori ordinari delle Regie università e dei Regi istituti d'istruzione superiore e fra persone di eminenti meriti scientifici che siano particolarmente competenti in materia di ordinamento degli studi superiori;

b) in numero di tre fra sei professori ordinari o straordinari o liberi docenti delle Regie università e dei Regi istituti d'istruzione superiore, designati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista;

c) in numero di uno, fra tre Accademici designati dal presidente della Reale Accademia d'Italia;

d) in numero di uno, fra tre persone designate dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 10.

I componenti della seconda Sezione sono prescelti:

a) in numero di quattro fra persone di eminenti meriti scientifici, le quali abbiano particolare competenza in materia d'istruzione media classica, scientifica e magistrale;

b) in numero di due, fra quattro presidi o professori di scuole medie governative o pareggiate, designati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista;

c) in numero di uno, fra due persone designate dal Ministro per le corporazioni le quali abbiano particolare competenza in materia d'istruzione media classica, scientifica e magistrale.

Art. 11.

I componenti della terza Sezione sono prescelti:

a) in numero di quattro, fra persone di eminenti meriti scientifici, le quali abbiano particolare competenza in materia d'istruzione tecnica;

b) in numero di tre, fra sei persone competenti in materia d'industria, agricoltura e commercio, designate dal Ministro per le corporazioni.

Art. 12.

I componenti della quarta Sezione sono prescelti:

a) in numero di cinque, fra persone di eminenti meriti scientifici, che abbiano particolare competenza in materia d'istruzione elementare;

b) in numero di due, fra quattro persone appartenenti ai ruoli del personale ispettivo, direttivo ed insegnante delle scuole elementari, designate dal Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Art. 13.

I componenti della quinta Sezione sono prescelti:

a) in numero di quattro, fra persone di eminenti meriti che abbiano particolare competenza in materia d'istruzione artistica;

b) in numero di due, fra quattro persone, appartenenti ai ruoli del personale direttivo ed insegnante dei Regi istituti d'istruzione artistica, designate dal Segretario del Partito Nazionale Fascista;

c) in numero di uno, fra due persone particolarmente competenti in materia d'istruzione artistica, designate dal Ministro per le corporazioni.

Art. 14.

I componenti della sesta Sezione sono prescelti;

a) in numero di tre, fra persone di eminenti meriti scientifici particolarmente competenti in materia d'istruzione nautica;

b) in numero di uno, fra due persone designate dal Ministro per la marina;
c) in numero di uno, fra due persone designate dal Ministro per le comunicazioni;
d) in numero di due, fra quattro persone, particolarmente competenti in materia d'istruzione nautica, designate dal Ministro per le corporazioni.

Del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Art. 15.

Il Consiglio superiore delle antichità e belle arti si pronuncia sugli argomenti attinenti alla tutela ed all'incremento del patrimonio artistico ed archeologico nazionale, che il Ministro ritenga di sottoporre al suo esame, e su tutti gli argomenti per i quali, a norma delle disposizioni vigenti, sia prescritto il suo parere.

Art. 16.

Il Consiglio è composto di ventotto membri, nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 17.

Il Consiglio è presieduto dal Ministro o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato.
Il Ministro nomina un vice presidente fra i consiglieri.
Il vice presidente è, di diritto, presidente della Sezione alla quale appartiene.

Art. 18.

Il Consiglio è ripartito in quattro Sezioni, composte ciascuna di sette membri:
la prima, per l'archeologia;
la seconda, per l'arte medioevale e moderna;
la terza, per l'arte contemporanea;
la quarta, per le arti musicale e drammatica.
Il Ministro nomina il presidente di ciascuna Sezione tra i membri della Sezione stessa, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 19.

In seno ad ogni Sezione è costituito, con decreto del Ministro, un Comitato esecutivo composto del presidente della Sezione e di tre consiglieri.

Art. 20.

I componenti dei Comitati esecutivi delle singole Sezioni costituiscono il Comitato generale del Consiglio superiore, che è presieduto dal vice presidente del Consiglio stesso.

Art. 21.

Ciascun Comitato esecutivo si pronuncia sulle questioni di competenza della rispettiva Sezione quando il Ministro, per ragioni di urgenza, le sottoponga al suo esame e sulle materie ad esso deferite dalle disposizioni vigenti.
Il Comitato generale si pronuncia sulle questioni di competenza del Consiglio plenario quando il Ministro, per ragioni di urgenza, le sottoponga al suo esame e sulle materie ad esso deferite dalle disposizioni vigenti.

Art. 22.

Dei componenti della seconda Sezione uno è prescelto fra due persone designate dal Ministro per i lavori pubblici; ed uno deve essere particolarmente competente in materia d'arte sacra.
Di quelli della terza Sezione due sono prescelti fra quattro persone (pittori, scultori, architetti) designate dal Ministro per le corporazioni.
Dei componenti della quarta Sezione, due sono prescelti fra quattro persone particolarmente competenti in materia di arti musicale e drammatica, designate dal Ministro per le corporazioni.
Tutti gli altri componenti delle varie Sezioni sono prescelti fra persone di eminenti meriti nel campo dell'arte e della cultura.

Disposizioni comuni ai due Consigli superiori.

Art. 23.

I direttori generali fanno parte dei Consigli, delle Sezioni e dei Comitati ciascuno per le materie di sua competenza, con voto consultivo. In caso di assenza o di impedimento possono essere sostituiti da un funzionario dipendente, che sia preposto ad una Divisione della Direzione generale o che abbia il grado di ispettore generale o di ispettore superiore.

Art. 24.

Quando sia prescritto il parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale o di quello delle antichità e belle arti, e non sia espressamente stabilito che il parere stesso debba essere dato in adunanza plenaria, s'intende designata a pronunciarsi la Sezione competente per ragione di materia.
Sugli argomenti che dal Ministro siano sottoposti all'esame di ciascuno dei due Consigli, si pronuncia la Sezione competente per ragione di materia, a meno che il Ministro non prescriva che l'argomento sia preso in esame dal Consiglio plenario.
Per la trattazione di determinati affari il Ministro può disporre la riunione di due o più Sezioni o Comitati esecutivi di ciascuno dei due Consigli, nonchè della quinta Sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale con una o più Sezioni del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.
La presidenza di tali riunioni è assunta dal più anziano dei presidenti di Sezione quando all'adunanza non partecipi il vice-presidente di uno dei due Consigli superiori, e dal vice-presidente più anziano quando partecipino entrambi i vice-presidenti dei due Consessi.
Le attribuzioni già assegnate da disposizioni legislative e regolamentari alla Giunta del Consiglio superiore dell'educazione nazionale ed a quella del Consiglio superiore delle antichità e belle arti s'intendono deferite ai Comitati esecutivi, salvo quanto è disposto dai successivi articoli 25 e 28.

Della Consulta per la tutela delle bellezze naturali.

Art. 25.

La Consulta per la tutela delle bellezze naturali dà parere:
a) sui progetti delle opere di qualsiasi genere relative agli immobili che siano stati oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico, a' sensi dell'art. 2 della legge 11 giugno 1922, n. 778;
b) sui ricorsi al Governo del Re contro la dichiarazione di cui alla lettera a).
Tale parere sostituisce ad ogni effetto quello della Giunta del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, richiesto dall'art. 2 della legge 11 giugno 1922, n. 778.

Art. 26.

La Consulta per la tutela delle bellezze naturali è presieduta dal Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale ed è composta come segue:

a) tre persone particolarmente competenti in materia di urbanistica e di bellezze naturali, delle quali una prescelta fra due designate dal Ministro per le corporazioni;

b) un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte d'appello;

c) due persone fra quattro, designate dal Ministro per le corporazioni, particolarmente competenti nei problemi della proprietà edilizia e in quelli della utilizzazione delle risorse naturali ai fini dell'industria.

I membri della Consulta sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale.

Il direttore generale delle antichità e belle arti fà parte della Consulta, con voto consultivo. In caso di assenza od impedimento può essere sostituito da un funzionario della Direzione generale che sia preposto ad una delle Divisioni o che abbia il grado di ispettore generale od ispettore superiore.

Art. 27.

La Consulta può, per la trattazione di determinati affari, chiedere, volta per volta, al Ministro di essere autorizzata ad aggregarsi una o più persone competenti in materia idraulica, forestale, geologica o speleologica.

Della Commissione centrale per le biblioteche.

Art. 28.

La Commissione centrale per le biblioteche si pronuncia su gli argomenti che il Ministro ritenga di sottoporre al suo esame circa l'ordinamento ed i servizi delle biblioteche pubbliche, la tutela bibliografica, la diffusione e l'arte del libro e le biblioteche di educazione nazionale e di cultura per il popolo, nonchè su tutti gli argomenti per i quali, a norma delle disposizioni vigenti, sia prescritto il suo parere.

Essa si pronuncia altresì in materia di tutela di materiale bibliografico raro e di pregio, in tutti i casi in cui la legge 20 giugno 1909, n. 364, prescriveva il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti o della Giunta del Consiglio stesso.

Inoltre dà il suo parere, in luogo del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, nel caso previsto dall'art. 3 del Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2320.

Art. 29.

La Commissione è presieduta dal Ministro o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato.

Il Ministro nomina un vice-presidente fra i componenti della Commissione.

Art. 30.

La Commissione è composta di sette membri, nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale.

Dei componenti della Commissione, due devono essere prescelti fra i professori ordinari delle Regie università e dei Regi istituti d'istruzione superiore, due fra i bibliotecari direttori dell biblioteche pubbliche governative, due fra persone particolarmente competenti nelle materie di cui al primo comma dell'art. 28, ed uno da una terna di persone proposta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Il direttore generale delle accademie e biblioteche fà parte della Commissione con voto consultivo. In caso di assenza o di impedimento, può essere sostituito da uno dei funzionari preposti ad una delle Divisioni della Direzione generale o avente il grado di ispettore generale o superiore.

Art. 31.

La Commissione, per la trattazione di determinati affari, può, di volta in volta, richiedere al Ministro di essere autorizzata ad aggregarsi una o più persone particolarmente competenti sull'argomento da trattare.

Della Commissione per i ricorsi ed i procedimenti disciplinari degli insegnanti medi.

Art. 32.

La Commissione per i ricorsi ed i procedimenti disciplinari degli insegnanti medi è composta come segue:

a) tre cultori di discipline giuridiche ed economiche;

b) il direttore generale dell'istruzione media classica, scientifica e magistrale;

c) il direttore generale dell'istruzione media tecnica;

d) un membro scelto da una terna di persone proposte dal Segretario del Partito Nazionale Fascista;

e) tre membri scelti fra i presidi ed i professori ordinari d'istituti d'istruzione media di secondo grado;

f) un preside o professore titolare di istituto d'istruzione media, pareggiato o privato;

g) quattro membri scelti fra i presidi e gli insegnanti ordinari degli istituti d'istruzione media tecnica.

La Commissione è ripartita in due Sezioni:

la prima, per il personale degli istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale, ha le attribuzioni già assegnate, dalle disposizioni vigenti, relativamente a tale personale, alla Commissione di cui agli articoli 6 e 13 del Regio decreto 16 luglio 1923, n. 1753, ed è composta dei membri di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *f*) del presente articolo;

la seconda, per il personale degli istituti d'istruzione media tecnica, ha le attribuzioni di cui all'art. 1 del R. decreto 15 novembre 1928, n. 2660, e quelle di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 12 marzo 1931, n. 261, ed è composta dei membri di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *g*) del presente articolo.

I componenti della Commissione sono nominati dal Ministro che sceglie fra i membri di cui alla lettera *a*) un presidente che presiede entrambe le Sezioni.

Per la validità delle deliberazioni di ciascuna Sezione è necessaria la presenza di almeno sette membri.

Della Commissione per i ricorsi degli insegnanti elementari.

Art. 33.

La Commissione per i ricorsi degli insegnanti elementari è composta di sette membri nominati dal Ministro come segue:

a) due professori, scelti tra quelli universitari delle Facoltà di giurisprudenza o di lettere e fra quelli degli Istituti superiori di magistero;

b) il direttore generale dell'istruzione elementare o un funzionario dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale;

c) un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte d'appello, nominato con l'assenso del Ministro per la grazia e giustizia;

d) uno scelto dal Ministro da una terna di persone proposta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista;

e) un insegnante elementare.

Il presidente della Commissione è scelto dal Ministro fra i membri di essa.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

Disposizioni generali relative a tutti i Corpi consultivi.

Art. 34.

I componenti dei Corpi consultivi di cui agli articoli precedenti durano in carica tre anni e possono essere nuovamente nominati.

Coloro che vengono nominati nel corso del triennio decadono dalla carica, insieme con tutti gli altri membri, allo scadere del triennio.

Art. 35.

Le deliberazioni, quando speciali norme non dispongano diversamente, sono prese a maggioranza per alzata e seduta.

Quelle che si riferiscano a persone sono sempre adottate a scrutinio segreto.

Il presidente dell'adunanza, per questioni importanti di natura personale, può stabilire che la votazione a scrutinio segreto abbia luogo nella seduta successiva.

Per la validità delle deliberazioni è necessario che all'adunanza siano presenti più della metà dei componenti di ciascun Collegio, salvo il disposto degli articoli 32 e 33.

Art. 36.

La liquidazione delle indennità e delle diarie e il rimborso delle spese di viaggio ai componenti dei Corpi consultivi di cui ai precedenti articoli, è effettuata in base alle norme del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, del R. decreto 10 luglio 1924, n. 1368, e del decreto interministeriale in data 20 novembre 1924, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1924, registro 34 Istruzione pubblica, foglio n. 180, salva la riduzione del 12 per cento stabilita col R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 37.

Dal 1° gennaio 1933-XI cessano dalla carica gli attuali componenti del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, della Commissione centrale per le biblioteche, della Commissione per i ricorsi dei maestri elementari e della Commissione per i ricorsi dei professori medi ed i procedimenti disciplinari a loro carico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 53. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 gennaio 1933, n. 2.

Norme relative ai servizi del Ministero delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1930, n. 206, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, convertito nella legge 4 gennaio 1931, n. 835, concernente l'approvazione dei ruoli organici di alcuni personali appartenenti al Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere, nell'interesse del funzionamento dei servizi del Ministero delle corporazioni, ad alcune modifiche delle norme relative al funzionamento dei servizi stessi ed ai ruoli organici del personale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 3 della legge 20 marzo 1930, n. 206, è sostituito dal seguente:

« Esercita le funzioni di segretario generale del Consiglio un direttore generale del Ministero delle corporazioni, designato dal presidente del Consiglio stesso ».

Art. 2.

Nel ruolo organico del personale ispettivo ed amministrativo dell'Ispettorato corporativo, di cui alla tabella annessa al R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, è soppresso un posto di ispettore generale centrale (grado 5° - gruppo *A*).

Art. 3.

Nel ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero delle corporazioni, di cui alla tabella *A* annessa al R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, è aumentato un posto di direttore generale (grado 4° - gruppo *A*).

Art. 4.

La spesa per stipendio ed assegni, derivante dall'applicazione dell'art. 3 del presente decreto, sarà rimborsata all'Erario sul Fondo speciale delle corporazioni, in aggiunta alla somma di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 65. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 gennaio 1933, n. 3.
Ripartizione dei servizi del Ministero delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 14 novembre 1929, n. 2183;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero delle corporazioni è costituito:
dalla Direzione generale del Segretariato del Consiglio nazionale delle corporazioni, degli affari generali e del personale;
dalla Direzione generale delle associazioni professionali;
dalla Direzione generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza;
dalla Direzione generale dell'industria;
dalla Direzione generale del commercio.

Art. 2.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato proponente, sarà stabilito l'ordinamento interno dei servizi di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, *foglio* 64. — MANCINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica.

Nel decreto Ministeriale 16 dicembre u. s., concernente il calendario venatorio per le caccie primaverili dell'anno 1933, là dove si stabiliscono i termini di caccia per l'8° Compartimento e, precisamente, dove si legge « Zone 3ª e 6ª », deve, invece, leggersi soltanto « Zona 3ª ».

(80)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 8.

Media dei cambi e delle rendite

del 12 gennaio 1933 - Anno XI

S. U. America (Dollaro)	19.52
Inghilterra (Sterlina)	65.50
Francia (Franco)	76.10
Svizzera (Franco)	375.65
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.707
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.30
Cecoslovacchia (Corona)	58.02
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.40
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.647
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.33
Olanda (Fiorino)	7.85
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.25
Svezia (Corona)	3.61
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	80.00
Id. 3,50 % (1902)	78.50
Id. 3 % lordo	56.95
Consolidato 5 %	85.90
Buoni novennali. Scadenza 1941	102.50
Id. id. Id 1934	101 —
Id. id. Id. 1940	102.475
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88.575

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 8 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale (gruppo A).

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto 18 giugno 1931, n. 978, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici del personale civile della Regia marina;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;
Visto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491;
Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 17 dicembre 1932-XI;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame per otto posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della Regia marina (gruppo *A*, grado 11°).

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte i giovani muniti di diploma di laurea in giurisprudenza conseguita in una delle Università del Regno o della laurea dottorale conseguita presso uno dei Regi istituti di istruzione superiore commerciale o presso l'Università Bocconi di Milano, o della laurea in scienze economico-marittime conseguita presso la Sezione di armamento navale del Regio istituto superiore navale di Napoli, o della laurea in scienze politiche o sociali o quella in scienze politiche e amministrative, i quali alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, il limite massimo di età è elevato a 35 anni e per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i decorati di medaglie al valore militare ad anni 39.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concesso, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 22 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Per i candidati appartenenti al personale di ruolo dipendente sia dal Ministero della Regia marina, sia dalle altre Amministrazioni dello Stato, non si applicano limiti di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5 e corredate dai necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della Regia marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali) e pervenire non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande

Il Ministro può, con provvedimento non motivato ed insindacabile, negare l'ammissione al concorso. I candidati domiciliati in Colonia possono presentare nel termine suddetto la sola domanda, salvo ad esibire i documenti 10 giorni prima dell'inizio delle prove.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del Tribunale, da cui risulti pure che il candidato ha il godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato (la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale);

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, vidimato dal Prefetto;

5° certificato della Federazione provinciale fascista dalla quale risulta che il concorrente è iscritto al P. N. F. con l'indicazione de la data di iscrizione e del numero della tessera;

6° stato di famiglia rilasciato dalla competente autorità municipale (per i celibi è sufficiente che essi dichiarino per iscritto tale loro stato civile);

7° certificato medico legalizzato dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Gli invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati alla visita di un ufficiale medico della Regia marina;

8° copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare e caratteristico per coloro che abbiano prestato servizio militare (non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo), oppure certificato dell'esito di leva (per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare). Agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, gli invalidi di guerra dovranno altresì produrre la dichiarazione di invalidità che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale dovranno dimostrare le loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

9° diploma originale di laurea o copia del diploma stesso autenticata dal notaio;

10° fotografia di data recente con firma autenticata dal notaio.

I documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 7 e 10; essi sono però tenuti a presentare copia dello stato matricolare e ad esibire, all'atto della presentazione agli esami, il libretto ferroviario.

Le domande che, entro il termine fissato dall'art. 3, non saranno state trasmesse, corredate dei documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in prove scritte e orali, giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un presidente di sezione o consigliere di Stato, presidente;

un consigliere di Cassazione o Corte di appello, designato dalla rispettiva Presidenza, membro;

un consigliere della Corte dei conti, designato dalla relativa Presidenza, membro;

un direttore generale o capo divisione civile del Ministero della marina, membro;

un professore di Università della facoltà di giurisprudenza, membro;

un funzionario della carriera amministrativa, segretario.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso verrà formata secondo le norme dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ed a parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312, 6 giugno 1929, n. 1024, 26 luglio 1929, n. 1399, e 11 giugno 1931, n. 777, e nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, e 3 gennaio 1926, n. 48.

Art. 8.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare lo esperimento di altri sei mesi.

Art. 9.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 704 lorde, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia

superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: SIRIANNI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte.

1. Diritto civile e commerciale.
2. Diritto costituzionale e amministrativo.
3. Economia politica e scienza delle finanze.
4. Prova facoltativa di lingue estere (traduzione dall'italiano in francese o dall'inglese e tedesco in italiano) (1).

Prova orale.

1. Diritto civile e internazionale.
2. Diritto costituzionale, amministrativo e corporativo.
3. Economia politica e scienza delle finanze.
4. Cenni sull'ordinamento e sulla legislazione della marina militare. Nozioni sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

(1) Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di sapere almeno tradurre correntemente un brano tratto da un giornale o da una rivista.

Il Ministro: SIRIANNI.

(89)

Concorso a 4 posti di disegnatore tecnico nel ruolo organico del personale dei disegnatori tecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali per la marina.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 17 dicembre 1932-XI;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso a 4 posti di disegnatore tecnico aggiunto nel personale dei disegnatori tecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali con l'annuo stipendio e il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11° (gruppo *B*) dell'ordinamento gerarchico.

Art. 2.

A tale concorso possono partecipare:
1° I giovani muniti di uno dei titoli di studio sotto indicati:
a) licenza di Istituto nautico (sezione macchinisti e costruttori);
b) licenza di Istituto tecnico (sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale o agrimensura);
c) licenza di Istituto industriale (professionale di 3° grado);
d) licenza di liceo scientifico.
I cittadini italiani divenuti tali in base al trattato di pace potranno produrre i titoli di studio di Istituti corrispondenti della cessata Monarchia austro-ungarica.
2° I sottufficiali del C.R.E.M. che, pur non avendo i titoli di studio prescritti, alla data di pubblicazione del presente decreto, si trovino in nota tra gli aspiranti ad impiego civile in base all'art. 96 del testo unico approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, purchè ne facciano domanda entro il termine stabilito. Essi potranno ottenere non più di un terzo dei posti messi a concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dai necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina, Direzione generale dei personali civili e degli affari generali, e pervenire non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.
I candidati residenti in Colonia sono autorizzati ad inoltrare, nel termine suddetto, la sola istanza, salvo a produrre i documenti richiesti almeno dieci giorni prima delle prove di esame.
Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:
a) il loro preciso recapito;
b) i documenti annessi alle domande;
c) che accettano qualsiasi destinazione.

Le domande degli invalidi di guerra, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero pel tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.
Le domande dei sottufficiali del C.R.E.M. dovranno pervenire al Ministero pel tramite del Comando superiore del C.R.E.M. che vi allegherà il fascicolo degli specchi caratteristici, l'estratto matricolare ed un certificato attestante che il sottufficiale si trovava compreso tra gli aspiranti ad impiego civile alla data di pubblicazione del presente decreto.
Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1° certificato di nascita, legalizzato, da cui risulti che, alla data del presente decreto, l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato i 31 anni di età; per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 il limite massimo di età è elevato a 36 anni. Per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per i decorati al valor militare e per gli invalidi della causa nazionale il limite massimo è elevato a 39 anni. Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;
2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato;
3° certificato generale (non è sufficiente il certificato penale) rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato;
4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, legalizzato;
5° certificato della Federazione provinciale fascista dal quale risultino la data di inscrizione al Partito e il numero della tessera;
6° estratto matricolare del servizio militare, oppure certificato dell'esito definitivo di leva, per coloro che non abbiano prestato servizio militare (non è sufficiente il foglio di congedo militare);
7° diploma originale del titolo di studio;
8° fotografia di data recente, autenticata e legalizzata, sulla quale deve essere apposto di pugno dell'aspirante il proprio nome e cognome
I documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.
Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 6 sono dispensati gli aspiranti i quali siano già impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato; essi dovranno però produrre copia dello stato di servizio civile.
Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.
Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal collegio medico che sarà nominato dal Ministero della marina a termini dell'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice, nominata dal Ministero della marina, sarà così composta:

presidente: un capitano di vascello;

membri: un capitano di fregata o di corvetta, un ufficiale superiore Armi navali, un capo disegnatore tecnico principale, un capo sezione o consigliere del Ministero;

segretario: un funzionario della carriera amministrativa del Ministero.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, grafiche e orali, giusta i programmi annessi al presente decreto.

Essi avranno luogo a Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

I temi delle prove scritte e grafiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice e, sempre quando ciò sia possibile, tale formulazione sarà fatta immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 9.

L'ammissione alle prove orali e l'idoneità sono regolate dall'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di dieci punti. La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova per il relativo coefficiente e sommando quindi i prodotti così ottenuti. Per la matematica il prodotto suddetto viene effettuato moltiplicando la media dei punti riportati nelle due prove (orale e scritta) per il relativo coefficiente.

Salvi i diritti dei sottufficiali di cui all'art. 2, a parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312; 6 giugno 1929, n. 1204; 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, e nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, e 3 gennaio 1926, n. 48.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento, non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di prova verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 616 lorde oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: SIRIANNI.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO.

Numero delle materie	Materie degli esami	Coefficiente (2)	e l'esame e scritto orale o grafico
1	Composizione italiana	2	scritto (1)
2	Lingue estere	1	scritto (1)
3	Matematica	3	scritto (1) e orale
4	Fisica e chimica	2	orale
5	Nozioni speciali	3	orale
6	Disegno	4	grafico (1)

(1) La durata delle prove scritte o grafiche è fissata in sei ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.

(2) Il coefficiente si applica unicamente per la formazione della graduatoria; non se ne tiene conto per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

MATERIA N. 1. — *Composizione italiana.*

Svolgere un tema di carattere generale descrittivo.

MATERIA N. 2 — *Lingue estere.*

Obbligatoria la traduzione in italiano dal francese e facoltativa quella dall'inglese o dal tedesco.

Per le prove facoltative il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,75 ad un massimo di 2,25 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di sapere almeno tradurre dalla lingua estera in lingua italiana un brano tratto da un giornale o da una rivista tecnica il cui argomento sia attinente alla sua specialità.

MATERIA N. 3. — *Matematica.*

a) Prova scritta:

Risoluzione di un problema di aritmetica o algebra e di uno di geometria o trigonometria in base ai programmi sotto indicati.

b) Prova orale:

Aritmetica.

1. I numeri interi. Le tre operazioni dirette e le prime due inverse.
2. Divisibilità. Cenni sui numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo.
3. Numeri frazionari. Principali proprietà ed operazioni su di essi.
4. Potenza di un numero. Potenze con esponente intero, positivo, negativo o nullo
5. Radice quadrata dei numeri razionali positivi. Calcolo dei radicali. Potenze con esponente frazionario.
6. Frazioni e numeri decimali. Operazioni relative.
7. Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, superficie, volume, capacità, peso.
8. Cenni sui numeri complessi.
9. Proporzionalità fra grandezze. Regola del tre semplice e tre composto.

Algebra.

1. Espressioni letterali. Operazioni sui monomi e polinomi interi.
2. Trasformazioni e semplificazioni di espressioni algebriche. Calcoli dei valori di esse per particolari valori delle lettere.
3. Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una incognita.
4. Sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado.
5. Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado.
6. Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo. Problemi di secondo grado.
7. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base dieci Uso delle tavole ed applicazioni.
8. Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica delle funzioni.

N. B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

Geometria piana.

1. Nozioni preliminari: rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.

2. Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrato, parallelogrammi, rettangolo, trapezio, poligoni. Misura delle rette, misura degli angoli.

3. Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circonscrivibili. Poligoni regolari.

4. Equivalenza di figure piane. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini. Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida.

1. Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.
2. Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.
3. Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.
4. Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.
5. Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria piana.

Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche. Definizione. Principali relazioni fra le linee trigonometriche. Tavole logaritmiche, trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva.

Nozioni. Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sezioni piane, sviluppi e intersezioni di poliedri, cilindri, coni, ecc.

MATERIA N. 4. — *Fisica ed elementi di chimica.*

Fisica ed elementi di meccanica.

1. Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.
2. Forze: composizione delle forze. Coppie: composizione delle coppie.
3. Corpi solidi, rigidi. Macchine semplici.
4. Gravità, centro di gravità. Caduta dei gravi libera o sopra un piano inclinato. Pendolo.
5. Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia.

Idrostatica.

6. Corpi liquidi. Pressione dell'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

Aerostatica.

7. Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe. Cenni sulla navigazione aerea.

Ottica.

8. Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura.
9. Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti.
10. Strumenti ottici e in particolare cannocchiali. Cenno di spettroscopia.

Termologia.

11. Temperature e calorie e loro misura. Calore specifico. Equivalenza di calore e lavoro. Sorgenti di calore.
12. Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamenti di stato fisico.

Acustica.

13. Produzione del suono. Propagazione del suono nei vari mezzi e disposizioni per facilitarla. Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza. Interferenza.

Elettricità e magnetismo.

14. Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magnetostatica. Elettroforo di Volta e macchina elettrica ad induzione. Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche e chimiche. Misura della corrente. La pila e l'accumulatore.
15. Campo magnetico terrestre e declinazione ed inclinazione magnetica.
16. Induzione elettromagnetica. Rocchetto di induzione. Alternatore e dinamo. Trasformatore di corrente alternata. Motore a corrente continua ed a corrente alternata.
17. Applicazione della corrente elettrica al trasporto dell'energia. Illuminazione, telegrafia e telefonia. Radiotelegrafia.

Elementi di chimica.

1. Cenno sui varii fenomeni naturali.
2. Leggi delle combinazioni. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare.
3. Pesi atomici e pesi molecolari.
4. Simboli e forme. Equazioni. Regole di nomenclatura.
5. Ossigeno ed azoto. Aria atmosferica. Combustione. Fiamma.
6. Ozono ed acqua ossigenata.
7. Cloro ed acido cloridrico.
8. Zolfo ed idrogeno solforato. Acido solforoso e solforico.
9. Ammoniaca. Acido nitroso e nitrico.
10. Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati.
11. Carbonio e silicio e loro composti ossigenati.
12. Generalità sui metalli e sulle leghe.
13. Provenienze, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti.
14. Ossidi, idrati e sali più notevoli.

MATERIA N. 5. — *Nozioni speciali.*

1. Cenni sul funzionamento del vapore nelle motrici termiche. Pressione. Espansione. Distribuzione. Potenza indicata. Indicatore di Watt. Potenza effettiva. Freni dinamometrici. Torsiometri.
2. Tipi principali di macchine a vapore, loro funzionamento ed organi principali.
3. Tipi principali di macchine idrauliche e pneumatiche. Loro funzionamento ed organi principali.
4. Motori a combustione interna ed a scoppio. Descrizione, nomenclatura, funzionamento.
5. Principali tipi di macchine elettriche. Organi principali, descrizione e nomenclatura.
6. Cenni sul proporzionamento dei principali organi delle macchine.
7. Nozioni sulla resistenza dei materiali. Azioni deformanti. Trazione, compressione, taglio, flessione, torsione ed azioni combinate. Applicazioni ad organi elementari di apparati motori.
8. Tipi di navi da guerra e mercantili. Nomenclatura generale delle navi.
9. Cenni sommari sulla velatura e nomenclatura relativa.
10. Cenni sommari degli accessori di allestimento. Scopo e nomenclatura delle varie parti.

MATERIA N. 6. — *Disegno.*

1. Disegni di: chiodi, chiodatura, tubi e loro collegamenti, bulloni di vari tipi, bielle, collegamenti con viti. Schizzi a mano libera dal vero, razionalmente quotati e riproduzione in scala di organi di macchine come: valvole e rubinetti, perni, assi, alberi di trasmissione, puleggie, giunti, mensole, supporti, piastre di base e di fondazione, bielle e manovelle, eccentrici, stantuffi e loro guarnizioni, apparecchi di lubrificazione.
2. Schizzi dal vero e riporto in scala di ingranaggi cilindrici, conici, elicoidali e a vite perpetua. Sviluppare da disegni d'assieme e ritrarre dal vero particolari di macchine semplici e di macchine per lavorazione di metalli.

Il Ministro: SIRIANNI.

(88)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a 13 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con R. decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con R. decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il R. decreto 7 aprile 1921, n. 505;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Visto il R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 31 agosto 1931 col quale è stato bandito, in applicazione del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, un concorso per esami a posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici;

Visti i decreti 16 giugno 1932-X e 17 dicembre 1932-XI di S. E. il Capo del Governo;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 13 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 5, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale affari generali) non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda dovranno essere indicati il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni e dovrà infine dichiararsi di accettare la eventuale ammissione agli esami scritti con la riserva di cui all'art. 3 del presente decreto.

A corredo della domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti, da elencarsi in essa:

1° atto di nascita, comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 30 alla data del presente decreto.

Tale limite è elevato a 35 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e a 39 anni per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al lavore.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Per il personale dipendente dal Ministero dei lavori pubblici anche in qualità di avventizio, giornaliero, cottimista, diurnista od altra, non di ruolo, comunque denominata, non si applicano, per la partecipazione al concorso, limiti massimi di età;

2° diploma originale o copia autentica della laurea in giurisprudenza, conseguita presso una Università del Regno, oppure della laurea in scienze politiche e sociali, conseguita tanto presso una Università quanto presso un Istituto superiore del Regno. Il titolo di studio deve risultare già conseguito alla data del presente decreto;

3° un certificato attestante l'esito degli esami speciali sostenuti presso l'Università o l'Istituto superiore;

4° l'eventuale documentazione di studi speciali compiuti o lavori pubblicati;

5° certificato del podestà del Comune di origine, od atto di notorietà, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

6° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

7° certificato generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale (la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal procuratore del Re);

8° certificato di un medico provinciale, o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

9° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o d'iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

10° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11° fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato;

12° certificato, rilasciato dal competente segretario federale del Partito Nazionale Fascista, da cui risultino la data della prima iscrizione al Partito e l'inscrizione al medesimo per l'anno XI, oppure l'iscrizione per l'anno XI ai Fasci giovanili di combattimento.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 (1° capoverso), 10, 11 e 12 dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita, quello di cittadinanza e quello generale penale dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale, o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono; quello di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 5, 6, 7 e 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 9, 11 e 12. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciata ed autenticata dall'Amministrazione di provenienza.

Art. 3.

I candidati che entro il termine prescritto abbiano fatto pervenire, oltre alla domanda, documenti non completi o non regolari potranno ugualmente, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione essere ammessi agli esami scritti con riserva, da parte dell'Amministrazione stessa, di deliberare sulla definitiva ammissione dopo che gli interessati abbiano completato o regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda ed i documenti oltre il termine prescritto o si riferiranno a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

I concorrenti che risiedano nelle Colonie potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda, purchè producano successivamente o almeno dieci giorni innanzi alla data fissata per la prima prova i documenti prescritti, salva la riserva di cui all'art. 3 nel caso ivi contemplato.

Art. 5.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte consecutive non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 6.

L'esame consterà di quattro prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma, in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 1, 3, 4 e 5 aprile 1933.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'articolo 12 del decreto Reale 25 luglio 1910, n. 575.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quello di cui al titolo 2°, capo 1°, del citato R. decreto n. 575 in quanto non contrastino con le disposizioni suddette.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 9.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 800 lorde, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047. Tali assegni sono sottoposti alla riduzione del 12 per cento a termini della legge 6 gennaio 1931, n. 18, nella quale è stato convertito il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO.

Prove scritte:

1. Diritto civile ed elementi di procedura civile.
2. Diritto amministrativo.
3. Economia politica.
4. Diritto costituzionale.

Prova orale:

La prova orale, oltre che sulle materie sopraindicate, verterà sulle seguenti:

1. Diritto commerciale.
2. Diritto corporativo.
3. Diritto pubblico e privato internazionale.
4. Scienza delle finanze.
5. Nozioni sulla contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato.
6. Traduzione dal francese in italiano.
7. Nozioni intorno alle principali leggi sulle materie attinenti alle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.

Roma, addì 10 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

(90)

Concorso a 6 posti di ingegnere in prova nel ruolo del Reale corpo del Genio civile (gruppo A - grado 10°).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 16 giugno 1932 col quale sono state dettate norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 17 dicembre 1932 col quale è data autorizzazione fra l'altro al Ministro per i lavori pubblici di procedere mediante pubblico concorso per esami al reclutamento di sei ingegneri in prova nel grado 10°, gruppo *A*, del ruolo del Real corpo del Genio civile;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Viste le leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, concernenti provvedimenti a favore degli invalidi e orfani per la causa nazionale;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, con il quale sono stati approvati i nuovi ruoli dell'Amministrazione per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami per l'ammissione di sei ingegneri in prova nel grado 10°, gruppo *A*, del ruolo del Reale corpo del Genio civile.

Art. 2.

Il personale ammesso all'impiego non potrà conseguire la nomina nel grado iniziale se non dopo avere prestato servizio a titolo di prova per un periodo non inferiore a sei mesi ed ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Durante tale periodo spetta al personale predetto un assegno mensile di L. 800 lorde oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047. Tale assegno sarà corrisposto con la riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno al Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale degli affari generali (Div. 2ª), una domanda in carta da bollo da L. 5 scritta e firmata di proprio pugno con la indicazione della paternità e del domicilio o dell'abituale residenza.

Nella domanda i candidati debbono:

1° indicare gli studi secondari compiuti;

2° esporre un breve cenno della pratica professionale eventualmente fatta, i progetti studiati, le memorie scritte e ogni altra notizia che ritengano opportuna per far conoscere le loro speciali attitudini;

3° indicare se oltre alla lingua francese, la cui conoscenza è necessaria, conoscano le lingue tedesca e inglese.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il richiedente sia di età non minore di 18 anni e non maggiore di 30 anni alla data del presente decreto.

Quest'ultimo limite è portato ad anni 35 per coloro che durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio militare, ad anni 39 per i decorati al valore militare e per gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale le cui infermità siano state ascritte alle prime otto categorie di pensione o alle voci 4 a 10 della categoria 9ª, e 3 a 6 della categoria 10ª di cui al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.

Per il personale dipendente dall'Amministrazione dei lavori pubblici, anche in qualità di avventizio, giornaliero, cottimista od altra assimilabile non si applicano limiti massimi di età.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concesso sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi anteriormente al 28 ottobre 1922 appartennero al Partito;

b) certificato della competente autorità municipale dal quale risulti che il concorrente sia cittadino italiano, e non sia privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia, in occasione del concorso, riconosciuta in virtù di Regio decreto ai termini dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Pei nativi della Tripolitania e della Cirenaica vigono le disposizioni dei Regi decreti 1° giugno 1919, n. 931, e 6 novembre 1919, n. 2401, concernenti gli effetti della cittadinanza loro conferita ai sensi dei decreti medesimi;

c) certificato di buona condotta civile, morale e politica rilasciata dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza vidimato dal Prefetto;

d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

e) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nella lista di leva. Gli ex combattenti dovranno produrre una copia dello stato di servizio militare, i documenti attestanti le eventuali benemerenze di guerra e una dichiarazione integrativa da rilasciarsi dall'autorità militare, ai sensi della circolare n. 588 *Giornale Militare* 1922 ed attestante la permanenza durante la guerra 1915-1918 in zona di operazioni presso reparti operanti o presso i Comandi mobilitati.

Coloro che abbiano preso parte a fatti d'arme nelle Colonie italiane o nelle località indicate nell'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1824, dovranno produrre dei documenti dai quali la suddetta partecipazione possa essere rilevata in modo non dubbio.

Gli invalidi di guerra e i minorati per la causa nazionale dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata o il decreto di concessione della pensione. Gli orfani di guerra o per la causa nazionale dovranno produrre un idoneo documento attestante tale loro qualità;

f) certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario da cui risulti, se il candidato non è ex combattente, che egli è di sana e robusta costituzione fisica, esente da imperfezioni ed atto all'impiego cui aspira, e se il candidato è ex combattente o invalido di guerra che egli è esente da imperfezioni che lo rendano inidoneo all'impiego cui aspira, salvo all'Amministrazione la facoltà di sottoporre in ogni caso il candidato alla visita di un sanitario da essa delegato.

Per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa nazionale nel certificato di cui sopra dovrà essere altresì esplicitamente dichiarato che l'invalido per il grado e la natura della sua mutilazione od invalidità o per le sue condizioni di salute non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro.

I sanitari anzidetti prima di rilasciare il certificato dovranno farsi esibire dal candidato la carta di identità od altro documento equipollente a termini di legge e dovranno fare esplicita menzione di questa formalità nel certificato stesso;

g) documento da cui risultino i servizi prestati dal concorrente presso Amministrazioni statali, provinciali o comunali ed eventualmente la pratica professionale;

h) i titoli originali di studi e cioè: il diploma di ingegnere per coloro che l'ottennero prima dell'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909; per quelli laureati posteriormente l'attestato comprovante di avere superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere ai sensi del R. decreto suindicato.

Deve inoltre essere presentato il certificato delle votazioni ottenute negli esami delle singole materie di studio dei corsi delle scuole di ingegneria e in quello di laurea.

I candidati appartenenti ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione G', parte 3ª del Trattato di San Germano, dell'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, del R. decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, possono essere ammessi al concorso se risulti che alla data di annessione dei detti territori erano in possesso di uno dei seguenti titoli:

1° titolo di ingegnere civile autorizzato;

2° attestato di secondo esame di Stato conseguito in un politecnico della cessata Monarchia austro-ungarica e dell'esame di Stato della scuola superiore di agronomia di Vienna o delle scuole superiori montanistiche;

i) gli attestati di esami speciali eventualmente sostenuti;

l) tessera di iscrizione al P. N. F. o ai Fasci giovanili di combattimento.

Tutti i documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I certificati di cui alle lettere b), c), d), f), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, e quelli di cui alle lettere a), b), debbono essere debitamente legalizzati.

Art. 4.

Saranno respinte le domande che perverranno al Ministero oltre il termine suindicato o che non saranno regolarmente documentate ai sensi dell'articolo precedente. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

I candidati che risiedono nelle Colonie italiane potranno essere ammessi al concorso presentando nel termine fissato dall'art. 3 la sola domanda salvo a produrre successivamente e almeno 10 giorni prima delle prove scritte di esame gli altri documenti prescritti.

Art. 6.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice la quale sarà composta: di un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici che presiederà la Commissione, di due ispettori superiori del Genio civile e di due professori stabili di una delle Regie scuole di ingegneria.

Alla Commissione sarà aggregato con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue inglese e tedesca qualora vi siano concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano dichiarato di conoscere tali lingue o una di esse.

Un funzionario dell'Amministrazione dei lavori pubblici di grado non inferiore al 9° avrà le funzioni di segretario.

Art. 8.

L'esame di concorso consta di prove scritte e di una prova orale sulle materie tecniche appresso indicate.

Inoltre tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese. I candidati che nella domanda di ammissione al concorso hanno dichiarato di conoscere anche la lingua inglese o tedesca ne dànno prova nello stesso giorno mediante traduzione in italiano della lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Art. 9.

Le materie su cui si svolgeranno gli esami sono le seguenti:

I. Viabilità:

a) Tracciamento planimetrico e altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade: computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto.

b) Forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato ed in legname). Sistemi di centinatura delle grandi volte — Fondazioni — Gallerie.

c) Opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi.

d) Rilevamenti di terreni — Istrumenti relativi.

e) Sistemi di pavimentazione e di manutenzione del piano stradale.

II. Opere idrauliche:

a) Idrografia — Fisica ed idrometria dei corsi di acqua.

b) Correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione.

c) Utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere di arte relative e loro calcolazione — Impianti idroelettrici — Condotte forzate.

d) Allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione — Fognature.

e) Bonifiche per colmata a prosciugamento naturale e meccanico.

III. Opere marittime:

a) Disposizione generale dei porti.

b) Scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scali, bacini di raddobbo, ormeggi ed altre opere portuali.

c) Fari.

d) Difesa delle spiaggie.

IV. Elettrotecnica:

Nozioni generali e particolarmente sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

V. Edilizia:

a) Edifici pubblici e case d'abitazioni civili; strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni.

b) Edifici industriali; strutture portanti in cemento armato, in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità.
c) Prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

VI. Materiali da costruzione:

a) Scelta ed impiego dei materiali — Composizione delle malte e dei conglomerati.
b) Norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

VII. Macchine:

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

VIII Fisica tecnica:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

IX. Legislazione:

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici.

X. Lingua francese:

Relazione tecnica in lingua francese.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 1, 3, 4 e 5 aprile corrente anno; la prova orale avrà luogo presso il Ministero dei lavori pubblici in data da stabilirsi.

Art. 11.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno 7 decimi nel complesso delle prove scritte purchè in nessuno di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.
La prova orale si intenderà superata se i candidati otterranno in essa la votazione di almeno sei decimi.
La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.
Per le prove date nelle lingue la Commissione aggiungerà alla votazione definitiva un coefficiente che in ogni caso non potrà superare un ventesimo.

Art. 12.

Per quanto riguarda il procedimento degli esami saranno osservate le disposizioni del capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960.

Art. 13.

Gli aspiranti riceveranno l'avviso dell'esito della loro domanda a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 14.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti della carta di identità personale o di altro documento equipollente a termini di legge.

Roma, addì 10 gennaio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: Di Crollalanza.

(91)

Concorso a 5 posti di geometra aggiunto nel ruolo del Real corpo del Genio civile (gruppo B).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 16 giugno 1932 col quale sono state dettate norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 17 dicembre 1932 col quale è data autorizzazione fra l'altro al Ministro per i lavori pubblici di procedere mediante pubblico concorso per esami al reclutamento di 5 geometri aggiunti in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del Reale corpo del Genio civile;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che approva il regolamento per il personale del Real corpo del Genio civile;
Vista la legge 21 agosto n. 1921, n. 1312, concernente provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;
Viste le leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, concernenti provvedimenti a favore degli invalidi e orfani per la causa nazionale;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;
Visto il R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, con il quale sono stato approvati i nuovi ruoli dell'Amministrazione per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami per l'ammissione di 5 geometri aggiunti in prova nel grado 11°, gruppo B, del ruolo del Real corpo del Genio civile.

Art. 2.

Il personale ammesso all'impiego non potrà conseguire la nomina nel grado iniziale se non dopo aver prestato servizio a titolo di prova per un periodo non inferiore a sei mesi ed ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.
Durante tale periodo spetta al personale predetto un assegno mensile di lorde L. 700 oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047. Tale assegno sarà corrisposto con la riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno al Ministero dei lavori pubblici Direzione generale degli affari generali (div. 2ª) una domanda in carta da bollo da L. 5 scritta e firmata di proprio pugno con la indicazione della paternità e del domicilio o dell'abituale residenza.
La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
a) atto di nascita dal quale risulti che il richiedente sia di età non minore di 18 anni e non maggiore di 30 anni alla data del presente decreto.
Quest'ultimo limite è portato ad anni 35 per coloro che durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio militare, ad anni 39 per i decorati al valore militare e per gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, le cui infermità siano state ascritte alle prime otto categorie di pensione o alle voci 4 a 10 della categoria 9ª, e 3 a 6 della categoria 10ª di cui al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.
Per il personale dipendente dall'Amministrazione dei lavori pubblici anche in qualità di avventizio, giornaliero, cottimista o altra assimilabile non si applicano limiti massimi di età.
Per coloro che risultano regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concesso sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;
b) certificato della competente autorità municipale dal quale risulti che il concorrente sia cittadino italiano e non sia privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia, in occasione del concorso riconosciuta in virtù di Regio decreto a termini dell'art. 1 del R decreto 30 dicembre 1923, n 2960.
Per i nativi della Tripolitania e della Cirenaica vigono le disposizioni dei Regi decreti 1° giugno 1919, n. 931, e 6 novembre 1919, n. 2401, concernenti gli effetti della cittadinanza loro conferita ai sensi dei decreti medesimi;
c) certificato di buona condotta civile, morale e politica rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, vidimato dal Prefetto;
d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;
e) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva per coloro che avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di iscrizione nella lista di leva per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva.
Gli ex combattenti dovranno produrre una copia dello stato di servizio militare, i documenti attestanti le eventuali benemerenze di guerra e una dichiarazione integrativa da rilasciarsi dall'autorità militare ai sensi della circolare n. 588 *Giornale Militare* 1922 ed attestante la permanenza durante la guerra 1915-1918 in zona di operazioni presso reparti operanti e presso i Comandi mobilitati.

Coloro che abbiano preso parte a fatti d'arme nelle Colonie italiane o nelle località indicate nell'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1824, dovranno produrre dei documenti dai quali la suddetta partecipazione possa essere rilevata in modo non dubbio.

Gli invalidi di guerra e i minorati per la causa nazionale dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata o il decreto di concessione della pensione. Gli orfani di guerra o per la causa nazionale dovranno produrre un idoneo documento attestante tale loro qualità;

f) certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario da cui risulti, se il candidato non è ex combattente, che egli è di sana e robusta costituzione fisica, esente da imperfezioni ed atto all'impiego cui aspira, e se il candidato è ex combattente o invalido di guerra che egli è esente da imperfezioni che lo rendano inidoneo all'impiego cui aspira, salvo all'Amministrazione la facoltà di sottoporre in ogni caso, il candidato alla visita di un sanitario da essa delegato.

Per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa nazionale nel certificato di cui sopra dovrà essere altresì esplicitamente dichiarato che l'invalido per il grado e per la natura della sua mutilazione o invalidità o per le sue condizioni di salute non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro.

I sanitari anzidetti prima di rilasciare il certificato dovranno farsi esibire dal candidato la carta di identità od altro documento equipollente a termini di legge e dovranno fare esplicita menzione di questa formalità nel certifficato stesso;

g) documento da cui risultino i servizi prestati dal concorrente presso Amministrazioni statali, provinciali, comunali ed i lavori già eseguiti;

h) in originale uno dei seguenti titoli di studio:

1° diploma di agrimensura conseguito secondo il vecchio ordinamento scolastico presso un Regio istituto tecnico;

2° diploma della Sezione speciale di costruzioni o di fisico-matematica conseguito secondo il vecchio ordinamento scolastico presso un Regio istituto tecnico;

3° diploma del soppresso Istituto forestale di Vallombrosa;

4° diploma rilasciato da uno delle scuole minerarie di Agordo, Caltanissetta e Iglesias;

5° diploma di professore di disegno architettonico rilasciato secondo il vecchio ordinamento scolastico da un Regio istituto di belle arti;

6° diploma di abilitazione per la professione di geometra secondo il nuovo ordinamento scolastico;

7° diploma di perito edile rilasciato da un Regio istituto industriale;

i) certificato dei punti riportati negli esami dell'ultimo anno di studio presso gli Istituti suddetti e prova degli studi diversi compiuti;

l) tessera d'iscrizione al P. N. F. o ai Fasci giovanili di combattimento.

Tutti i documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto e quelli di cui alle lettere *a*) e *b*), debbono essere debitamente legalizzati.

Art. 4.

Saranno respinte le domande che perverranno al Ministero oltre il termine suindicato o che non saranno regolarmente documentate ai sensi dell'articolo precedente.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

I candidati che risiedono nelle Colonie italiane potranno essere ammessi al concorso presentando nel termine fissato dall'articolo 3 la sola domanda, salvo a produrre successivamente o almeno 10 giorni prima delle prove scritte di esame gli altri documenti prescritti.

Art. 6.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice la quale sarà composta di un presidente scelto fra gli ingegneri capi del Genio civile e di quattro membri dei quali due scelti fra gli ingegneri del Genio civile e due fra i professori di due diversi Istituti tecnici. Il meno anziano dei due ingegneri avrà le funzioni di segretario.

Art. 8.

L'esame di concorso consta di prove scritte e di una prova orale sulle materie tecniche appresso indicate.

Art. 9.

Sono oggetto delle prove scritte le materie seguenti:

1° lingua italiana;

2° aritmetica ed algebra elementare inclusa la risoluzione delle equazioni di 2° grado ad una incognita. Geometria elementare piana e solida. Trigonometria rettilinea. Teoria dei logaritmi ed uso delle tavole;

3° disegno lineare, topografico e architettonico;

4° costruzione civili, stradali e idrauliche.

I quattro temi per le prove scritte si riferiscono ciascuno ad uno dei quattro numeri precedenti. La prova in lingua italiana consiste nella compilazione di una relazione sopra una questione tecnica od una descrizione di lavori, quella di cui al n. 2 nella risoluzione di uno o più problemi; quelli di cui ai nn. 3 e 4 in due piccoli progetti sommarii nei quali il candidato possa dar prova delle sue cognizioni sulle costruzioni in genere e della sua capacità nel disegno.

Sono oggetto delle prove orali oltre le materie precedenti anche le seguenti:

5° geometria pratica. Uso degli strumenti topografici, loro correzioni, rilievi planimetrici ed altimetrici ordinari. Tracciamento di campagna;

6° leggi sul servizio delle opere pubbliche;

7° lettura in lingua francese o traduzione dal francese in italiano.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 28, 29, 30, 31 marzo corrente anno; la prova orale avrà luogo presso il Ministero dei lavori pubblici in data da stabilirsi.

Art. 11.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno 7 decimi nel complessó delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 6 decimi.

La prova orale si intenderà superata se i candidati otterranno in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 12.

Per quanto riguarda il procedimento degli esami saranno osservate le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960.

Art. 13.

I concorrenti riceveranno l'avviso dell'esito della loro domanda a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 14.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti della carta d'identità personale o di altro documento equipollente a termini di legge.

Roma, addì 10 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Di CROLLALANZA.

(92)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.